REALE INSIGNE
ACCADEMIA ROMANA DI BELLE ARTI
DI SAN LUCA

IL PALAZZO FARNESE IN ROMA

E

L'ODIERNA SUA CONDIZIONE GIURIDICA

DISCORSO

pronunziato dall'Accademico d'onore
prof. avv. **ERNESTO OVIDI**
nell'adunanza generale del 10 marzo 1910

ROMA
STABILIMENTO GIUSEPPE CIVELLI

1910

REALE INSIGNE
ACCADEMIA ROMANA DI BELLE ARTI
DI SAN LUCA

IL PALAZZO FARNESE IN ROMA

E

L'ODIERNA SUA CONDIZIONE GIURIDICA

DISCORSO

pronunziato dall'Accademico d'onore

prof. avv. **ERNESTO OVIDI**

nell'adunanza generale del 10 marzo 1910

ROMA
STABILIMENTO GIUSEPPE CIVELLI

1910

L'interesse che ora più vivo si manifesta dal Parlamento italiano, sì nel Senato che nella Camera dei deputati, intorno all'esclusivo diritto di acquisto del palazzo FARNESE *da parte del Demanio dello Stato, se è visto con soddisfazione da quanti italiani sentono la nazionalità anche nel patrimonio dell'arte, è, particolarmente, di intimo compiacimento di questa Reale Insigne Accademia di belle arti « di S. Luca » che, penetrata di tale sentimento, col proprio voto e con quello largamente di poi espresso da altre Associazioni artistiche di Roma e d'Italia, ebbe a farsene propugnatrice ed interprete presso il Ministro dell'Istruzione pubblica, legittimo tutore dei monumenti nazionali.*

Tale manifestazione dell'Accademia, se, per

la parte artistica, avea base incontestabile, da non temere divergenze, non poteva essere egualmente apprezzata rispetto alla parte giuridica, da essa ignorata e di cui sentiva l'incompetenza.

Avvalorare quindi la manifestazione stessa anche da questo lato, di più vitale importanza, appariva per l'Accademia compimento quasi indispensabile, a cui personalmente mirai, invitando il chiarissimo nostro collega, accademico d'onore, avv. prof. Ernesto Ovidi, *direttore dell'Archivio di Stato in Roma e dell'Archivio del Regno, a volere sull'argomento intrattenerci ed esprimere il suo autorevole avviso.*

Il dottissimo ed elevato discorso sul tema:

Il palazzo Farnese

e le odierne sue condizioni giuridiche

che con alta competenza e profonda maturità di simili studi si compiacque pronunziare, nell'adunanza generale del 10 marzo passato raccolse unanime, entusiastico plauso, sì da deliberarne l'Accademia una speciale pubblicazione, indipendente dal Bollettino dei suoi atti ufficiali.

M' è grato pertanto sciogliere ora il caldo voto dell'Accademia con la presente pubblicazione, nella piena fiducia di far cosa utile e concorde all' interesse nazionale.

Roma, li 20 *giugno* 1910.

Il Presidente
Prof. gr. uff. Giulio Tadolini.

Onorandi Colleghi,

La cultura storica ed artistica, quale in Italia, col diffondersi dell'istruzione, si è venuta affermando al nostro tempo, fa sì che s'addimostri più vivo l'interesse del pubblico ad ogni manifestazione dell'arte e sentasi più intenso il culto del bello, più desiderata la conservazione di quelle memorie e di quei monumenti che i nostri maggiori seppero compiere e tramandarci, circonfusi di ammirazione imperitura.

Il palazzo Farnese di Roma, è appunto uno di quei mirabili capolavori del rinascimento che, per la fastosa munificenza del suo signore, per l'armonia dell'insieme, per il gusto squisito dei valenti artisti che v'ebbero parte, sovrasta

ed offre sopra ogni altro una severa, caratteristica impronta del genio, da non temere raffronti con altri edifizi della Capitale.

Naturale e spontaneo è sorto quindi l'interessamento che il pubblico italiano, massime degli artisti, ora manifesta per siffatto monumento, sapendolo eventuale oggetto di alienazione e di acquisto da parte di altri che non sia il Demanio nazionale.

Di tale sentimento si è fatta autorevole eco ed interprete questa Reale, Insigne Accademia che, a cura del nostro illustre e solerte Presidente prof. Tadolini, ebbe, per la prima, ad esternarlo con fervido voto, a cui hanno di poi fatto plauso altri non pochi sodalizi ed istituti artistici, culturali ed affini di Roma e d'Italia.

Peraltro, la condizione storico-giuridica del palazzo che, intravveduta nei miei non recenti, particolari studi sulle cose farnesiane (alcuni dei quali editi nella Nuova Antologia nel 1905, mi fu dato accertare incontestabilmente con irrefragabili documenti pontifici rintracciati nell'Archivio di Stato, quindi da me comunicati alla Commissione nominata nel 1907 dall'ono-

revole Lacava ministro delle Finanze, ch'ebbi l'onore di presiedere ed esserne relatore, apparve dapprima confortata da concordi pareri di valenti giuristi emessi sotto diverso aspetto e con lettere e con interviste sulle colonne dei giornali. Sembrò dipoi affievolirsi e quasi annebbiarsi in seguito di una pubblicazione apparsa su di un accreditato periodico quotidiano della Capitale con cui, riproducendo atti interceduti nel 1904 tra i possessori del palazzo ed il Ministero dell'Istruzione pubblica (atti ignorati dalla Commissione e dal pubblico) concludevasi essere postuma ed inefficace la diffida fatta ai possessori medesimi dal detto Ministro delle finanze nel 1909 per essere oramai la cosa vulnerata e definitivamente risoluta.

Alle vive, cortesi, reiterate premure rivoltemi dall'ottimo collega ed amico Presidente di voler intrattenere per poco l'Accademia su questo argomento di tanto interesse per l'arte, non mi sono potuto esimere, epperò non vi sia discaro, onorandi colleghi, ch'io, riandando qui di volo la storia del monumentale edificio, vi accenni e vi delinei con brevi tratti, rispetto ai suoi proprietari e rispetto allo Stato

italiano, la presente sua vera condizione giuridica.

Mi dilungherei di troppo, risalendo alle origini dei possedimenti dei Farnese nello Stato pontificio, che, addetti alla corte papale come gonfalonieri di S. Chiesa, generali dello stato, venutisi ingraziando presso i Papi e colle armi da essi più volte adoperate in difesa della S. Sede, e mercè prestiti di danaro ad essa fatti, vennero in possesso nel corso di vari secoli, dal X al XVI, di molte terre e castelli compresi nel territorio delle delegazioni di Orvieto, di Civitavecchia e di Viterbo.

Un più notevole, progressivo accrescimento dei possessi medesimi anche in Roma e nel suburbio è dato scorgerlo sul finire del secolo stesso XV ed in tutta la prima metà del secolo XVI per opera principalmente di Alessandro, uno dei figli nati dalle cospicue nozze del detto Pierluigi e di Giovannella Caetani, il quale, elevato a 25 anni da Alessandro VI alla dignità cardinalizia nel 1493, asceso al sommo grado del pontificato nel 1534 col nome di Paolo III, ebbe modo e cura d'innalzare la

famiglia all'apogeo del suo lustro e della sua grandezza.

Il sopraggiunto cardinalato, impegnandolo a star più dappresso alla Corte Pontificia, lo determinò all'acquisto del palazzo nel rione Regola, già di proprietà e di abitazione del Cardinal Ferritz per 5500 ducati d'oro, lasciato da questo per testamento alla Procura generale degli Agostiniani in S. Maria del Popolo.

Fu questo il principio e il movente di una serie di altri acquisti che in quella località il cardinal Alessandro venne, man mano, facendo, compreso della grande idea, insinuatagli dal genio dell'architetto Antonio da Sangallo, di ampliare e trasformare quella sua residenza in un sontuoso monumentale edifizio, isolato da ogni parte, fronteggiato da una grande piazza, adorna di fontane, e dare, colla demolizione di tutto quel denso gruppo di case e casupole circostanti, una nuova originale impronta al quartiere di quel rione.

Coordinati a tale vasto concepimento, altri notevoli acquisti si susseguirono, anche dopo la morte del Papa, per opera del cardinal Alessandro nepote, benemerito anch'esso

dell'arte e degli studi, al fine di condurre a termine il tutto.

Il colossale patrimonio venutosi formando dal Papa, anche per effetto delle molte eredità pervenutegli per morte dei suoi maggiori immaturamente rapiti, indusse il medesimo ad erigere in ducato a favore del figlio Pierluigi e dei suoi discendenti nepoti tutto quel mirabile e studiato aggruppamento di terre, castelli, fortilizi, borghi, tenimenti e stabili d'ogni specie che s'appellò *Stato di Castro e Ronciglione*, comprendendovi sinanco il palazzo di Roma, in costruzione, ed altri fondi nel territorio stesso di Roma.

Però tale ducato, reso dal Papa libero da ogni censo e vincolo di vassallaggio (salvo un pallido riconoscimento di effimero esercizio della suprema sovranità pontificia) ingrandito, dall'ambizione e dal fasto regale di quei duchi, imparentatisi con le principali case regnanti di Europa, finì col raggiungere il grado di vero e proprio stato autonomo, da rivaleggiare con le prime signorie degli altri Stati d'Italia.

Senonchè, instabile e mutevole dovette fatalmente essere la loro fortuna, la quale venne

man mano declinando e quindi a tramontare. Vediamo così sotto il pontificato di Innocenzo X nel 1649, a causa degli ingenti debiti, formatisi a danno dei creditori montisti nello Stato romano, posti in subasta e deliberati a favore della Camera Apostolica una gran parte dei beni del ducato di Castro e Ronciglione, *escluso il palazzo Farnese* di Roma e le altre proprietà quivi adiacenti, quali la villa Madama, presso Monte Mario, il prato falcone detto della Farnesina ed altri.

Venuta poi meno la famiglia nel 1731 per la morte del duca Antonio, l'eredità si devolse, con suo testamento, a favore di D. Carlo Borbone infante di Spagna, figlio di Elisabetta Farnese, assunto al trono delle due Sicilie col nome di Carlo VII; iniziandosi così la successione dei beni farnesiani col vincolo fidecommissario in linea maschile, primogeniale nei Reali Borbone di Napoli, di cui Francesco II fu l'ultimo Re.

Egli, possessore di quei beni, chiese ed ottenne da Pio IX nel 1861 lo svincolo dei medesimi. Speciale riserva venne peraltro fatta dal Papa a riguardo del palazzo di Roma, su-

bordinandone l'alienazione a favore soltanto della Camera Apostolica per essere al dire del rescritto e del chirografo « *insigne architecturae monumentum* » *un insigne monumento d'architettura.*

Per la morte del principe D. Luigi, fratello dell'ex re Francesco, avvenuta a Parigi l'8 giugno 1886, successe alla proprietà della metà del palazzo sua figlia Maria Teresa maritata al principe Hohenzollern Sigmaringen, defunta nel maggio 1909 a Cannes, e dell'altra metà D. Alfonso, conte di Caserta, in seguito alla morte di Francesco II avvenuta nel 1894.

Trà i proprietari eredi Borbone-Farnese ed il Governo della Repubblica Francese intercedettero nel 1904 trattative di vendita del palazzo che approdarono ad un accordo per il prezzo di tre milioni, accordo che, più tardi nell'8 marzo, venne dai medesimi denunziato al Ministro dell'istruzione pubblica agli effetti degli art. 5 e 6 della legge italiana del 12 giugno 1902, riguardanti il diritto di prelazione sugli oggetti d'arte a favore del governo, a cui rispose (li 4 aprile), pel ministro, il Fiorilli, « dando atto della lettera ricevuta ».

Più tardi, il principe Ruffano, in rappresentanza dei possessori stessi, si fece ad interpellare il Ministero perchè, essendo trascorso il termine (di tre mesi) stabilito dalla legge per l'esercizio della prelazione, « voglia rilasciargli dichiarazione del non avvenuto esercizio del diritto suddetto ».

A questo secondo invito, si replicò, a firma del ministro Orlando (il 20 giugno) « che non aveva difficoltà alcuna a rilasciare tale dichiarazione, di non avere il governo italiano fatto alcun atto per valersi a riguardo del palazzo Farnese in questa città del diritto di prelazione riconosciutogli dalla legge suddetta ».

A simili atti, in seguito degli accennati documenti pontifici, rintracciati più tardi, messi in evidenza ed illustrati nella relazione della Commissione suddetta (li 3 aprile 1908), seguìta da concorde parere dell'Avvocatura generale erariale, tenne dietro nel 1909 l'atto di legale diffida pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (li 14 aprile) e notificato ai proprietari (li 10 agosto) da S. E. Lacava ministro delle finanze, con cui dichiaravasi « *che il Demanio dello Stato, succeduto alla Camera apostolica*

intende e vuole mantenere salvo, integro e pieno il diritto affermato a favore della Camera apostolica e fisco pontificio dai sopra ricordati Rescritto 16 aprile 1861 e chirografo 1° giugno 1861 e che quindi ritiene e riterrà come inefficace e nulla qualsiasi alienazione del Palazzo Farnese in Roma per qualsiasi ragione o titolo a favore di qualunque persona fisica o giuridica, senza eccezione alcuna, con salvezza di ogni diritto ed azione, in caso di abusiva alienazione, sia contro gli augusti proprietari, sia contro gli illegittimi acquirenti ».

Il diverso atteggiamento del governo nei due distinti tempi, formatisi dal lungo periodo di cinque anni, trascorsi tra il 1904 e il 1909, mentre può sembrare, in apparenza, contraddittorio, trova, invece, in sostanza, la sua naturale, ovvia esplicazione dal fatto dell'essere stata posta nel frattempo in luce una precedente condizione giuridica di cose, basata su sovrani documenti, aventi virtù di legge, per cui quella primitiva ingerenza passiva del Ministero dell'Istruzione pubblica non avea più ragione d'essere e di svolgersi.

Per ciò la vertenza permane sempre integra nel sereno, elevato campo del diritto, su cui m'è duopo pregarvi, onorandi colleghi, vogliate per poco seguirmi.

Dalle accennate investigazioni documentali fugge lontanissima l'idea della sua origine di carattere feudale. Il palazzo ebbe origine da un privato acquisto fatto, di suo peculio, da Alessandro Farnese. Si accrebbe con notevoli restauri ed ampliamenti, fatti in seguito a nuovi acquisti, e sorse più tardi in tutta la sua magnificenza, mercè le grandi opere compiute sull'area delle case stesse demolite.

Esso fu, è vero, incorporato allo Stato di Castro e Ronciglione, ma non venne compreso nella vendita dei beni del ducato stesso del 1649, essendo stato dal Papa Innocenzo X tassativamente escluso insieme agli altri immobili di Roma e del suburbio.

Come libera proprietà allodiale, era passato in eredità ai Borbone di Napoli, salvo il vincolo fidecommissario, primogeniale, preesistente nella famiglia Farnese e riconosciuto come tale nel chirografo del 1861. Niun dubbio quindi sul

diritto degli attuali eredi a possederlo ed a venderlo.

Peraltro il provvedimento sovrano, decretato da Pio IX nel 1861, avente forza di legge, data la natura e la costituzione del governo assoluto di quel tempo, in virtù delle regole di diritto pubblico e comune « quod principi placuerit legis habet vigorem ». « Quodcumque imperator per epistolam et subscriptionem statuit, vel cognoscens decrevit, vel de plano interlocutus est, vel edicto praecepit, legem esse constat »; non che della regola di diritto locale, pontificio « Si cuicumque Principi supremo habenti potestatem derogandi legi positivae conceditur, multo magis Papae, qui est omnium Principum primus et maior » avea reso tutti gli immobili farnesiani liberi da ogni vincolo ed alienabili a chiunque « *ad quoscumque* » eccezione fatta per il palazzo, reso anch'esso libero ed alienabile, ma soltanto a *favore della Camera Apostolica* e *Fisco Pontificio.*

Francesco II potè, per tal modo, vendere a Napoleone III, nel giugno dello stesso anno, gli *orti Farnesiani al Palatino* per lire 250 mila,

e cedere in enfiteusi a Salvatore De Castro Bermundez, duca di Ripalda, il palazzo e villa *la Farnesina* in Trastevere.

Aveva in pari tempo lo stesso decreto Sovrano salvaguardato la consistenza patrimoniale della Primogenitura col provvedere, nei casi delle singole vendite, all'indennità de' suoi successori primogeniti, mediante il disborso da parte del possessore vendente di una determinata somma di denaro, al fine di formare il cumulo, e venire così reintegrando il patrimonio con un rispondente capitale di rendita consolidata, in vista di un eventuale ricupero dei beni stessi venduti.

Pertanto, la sopraggiunta legge italiana del 28 giugno 1871, la quale estese alla provincia di Roma l' applicazione delle disposizioni del codice civile, abolitiva dei fedecommessi, trovò il fedecommesso Farnese in condizione assai diversa dagli altri e del tutto speciale. Vale a dire, da una parte, rispetto ai beni, piena libertà e disponibilità di alienarli con la clausola riservativa per la vendita riflettente il palazzo di Roma a favore esclusivo della Camera apostolica; dall'altra, l'Ente giuridico

primogenitura fidecommissaria con il suo preesistente ordine di successione e con la sua cautelata consistenza patrimoniale.

Tale legge quindi era lontana dal colpire l'accennata libertà ed alienabilità dei beni, veniva anzi a riaffermarla ed assodarla sempre più. Essa, nel caso, sopravveniva unicamente ad abolire l'ente giuridico Primogenitura, il quale, come si disse, era rimasto in vigore con il suo predisposto cumulo e virtuale ricupero in vista del consuetudinario diritto di riscatto.

Diritto questo, conviene qui aggiungere, dimostrato storicamente, il più delle volte non esercîto, nè esercibile, essendosi trovati, e trovandosi, assai di rado, acquirenti disposti a conseguire un possesso precario di proprietà, assoggettata ad ogni momento all'immane, immediata condizione risolutiva dell' acquisto. I più, pel contrario, solleciti, naturalmente, del loro interesse patrimoniale obbligavano nell'atto stesso il venditore alla rinunzia di simile diritto, ciò che infatti ebbe ad avverarsi subitamente nell'accennato contratto di vendita a Napoleone III, in cui Francesco II rinunciò « ipso facto », nell' atto, al diritto medesimo, pri-

vando così per sempre i futuri chiamati del detto diritto di riscatto.

E' appunto il cumulo, venutosi costituendo in cartelle di rendita consolidata, intestata al *Fedecommesso-Primogenitura* Farnese, di cui una parte nel 1866 fu svincolata con rescritto pontificio per sc. 1600 all'effetto di poter il richiedente Francesco II reintegrarsi del denaro proprio erogato per restauro e miglioramenti del palazzo che, insieme alla Primogenitura stessa, venne abolito dalla legge del 1871, per cui potè lo stesso Francesco II ottenere dal Tribunale nel 1865 il commutamento della rendita intestata medesima in L. 9145 in altrettanta rendita libera, riservata in proprietà per metà in suo favore, e per l'altra metà a favore del fratello Luigi, conte di Trani, il quale al momento dell'applicazione di detta legge trovavasi, in ordine alla successione famigliare, quale primo futuro chiamato, avente diritto acquisito.

Confondendo lo stato giuridico dei beni (del tutto liberi ed alienabili) con il fatto della Primogenitura Farnese-Borbone esistente al momento della legge abolitiva suddetta in

ordine alla successione ed al godimento dei beni stessi, si è creduto dimostrare in contrario che i beni invenduti fra i quali il palazzo, trovavansi sempre vincolati, in quanto che lo svincolo dei medesimi era inteso al fine della vendita, e quindi subordinato al momento, in cui la vendita stessa si fosse verificata.

Perciò, secondo simile tesi, quei beni, compreso il palazzo, sarebbero stati effettivamente resi liberi, soltanto in virtù di quella legge del 1871, ed avrebbero in conseguenza subìto la sorte comune agli altri, rimasti cioè soggetti alle successive leggi italiane del 12 giugno 1902 e 28 giugno 1909 intorno ai monumenti ed agli oggetti d'arte, che limitansi alla denunzia di vendita, da parte dei possessori, ed all'esercizio del diritto di prelazione, da parte dello Stato, venendo quindi a concludersi che per l'avvenuta denunzia e per le risposte Ministeriali del 1904, la vertenza debbasi ritenere del tutto esaurita e sepolta per sempre!

Non occorre possedere profonde, speciali cognizioni giuridiche in materia fidecommissaria pontificia per rilevare quanto una simile deduzione sia cavillosa ed errata.

Il decreto Sovrano di svincolo così incondizionato ed esplicito nei suoi sacramentali termini « SSmus BONA LIBERA AC SOLUTA OMNINO DECLARÀVIT A VINCULO FIDEICOMMISSI » costituiva una facoltà, un diritto permanente a sè, del tutto indipendente dal fatto eventuale della alienazione.

I beni, nella loro essenza giuridica, non potevano essere nello stesso tempo liberi e sciolti per uso della vendita e vincolati in perpetuo per uso e godimento della Primogenitura. Non già lo svincolo era subordinato alla alienazione, ma bensì la vendita era subordinata al decretato svincolo ed alla conseguita libertà dei beni, epperò, in tanto la vendita stessa era resa possibile in ogni tempo, in quanto i beni trovavansi in permanente stato di libera disponibilità. L'impronta stessa dell'alienabilità senza limitazione di tempo, impressa su quei beni li metteva essenzialmente fuori del giure fidecommissario.

I futuri chiamati non avevano più riservato a loro in perpetuo il diritto di proprietà ed il sicuro godimento del palazzo, perocchè il possessore « pro tempore » era sempre inve-

stito della facoltà di alienarlo a suo piacimento in ogni tempo.

Rimaneva pertanto nel patrimonio del maggiorasco il possesso eventuale dei beni, di fatto, non più la proprietà perpetua di diritto, potendo questa essere da un momento all'altro convertita in tante cartelle di rendita consolidata, od in altro capitale mobile od immobile.

Ma, non è, del resto il caso, onorandi colleghi, di soffermarci ulteriormente sulla Ragione fidecommissaria allo scopo di rilevare altre conseguenti erronee deduzioni. Ogni disquisizione di tale natura sarebbe del tutto inutile ed infeconda, poichè lontana, lontanissima dal campo vero della vertenza.

La riserva di alienabilità del palazzo a favore della Camera Apostolica, oggi demanio nazionale, è affatto indipendente dal fedecommesso. Essa è informata unicamente ad una alta finalità, di assicurarne cioè, in caso di vendita, il possesso allo Stato per essere il palazzo *un insigne monumento d'arte.*

Il provvedimento sovrano inteso a rendere liberi e vendibili i beni, richiesto ed accettato con compiacimento dallo stesso Francesco II,

costituiva una grazia concessa che, in riflesso al caso contemplato di vendita riservata del palazzo, racchiudeva un obbligo civile, impegnativo tanto da parte del possessore di non alienare il palazzo stesso ad altri che non fosse la Camera Apostolica, o fisco pontificio, quanto da parte di quest'ultimo di farsene acquirente esso solo. Impegno questo che ambedue le parti erano tenute in ogni futuro tempo a rispettare, e che per la sua intrinseca, reciproca obbligatorietà, *hinc inde*, segue la legge del contratto, di fronte alla quale è sempre applicabile la massima che una legge speciale non può essere abrogata da una legge generale, quale era la legge abolitiva del 28 giugno 1871.

L'accennata finalità espressa dalla mente Sovrana, se stava a cuore di Pio IX nell'ammirevole sua cura ed amore per l'arte, non era altresì disconosciuta dallo stesso Francesco II, possessore del palazzo, molto più che la decretata riserva non era un vincolo odioso e iugulatorio, ma era bensì una riserva di favore, tanto più notevole, in quanto che l'eventuale vendita del palazzo medesimo non era determinata da alcuna limitazione, nè di prezzo, nè

di tempo, e veniva lasciata in libera facoltà del possessore di farla, a suo agio, in caso di bisogno, e di convenirne con la Camera Apostolica le condizioni e le modalità senza restrizioni di sorta.

Rapporti giuridici quasi contrattuali di tale e tanta natura, interceduti tra il Sovrano pontefice ed il suo governo da una parte, ed il privato dall'altra, non potevano venire manomessi ed annullati dalla legge generale suddetta del 1871.

Ora, se è naturale e facilmente esplicabile che tali rapporti giuridici, interceduti 43 anni prima, sotto il cessato regime pontificio, con legge del tutto speciale, fossero ignorati nel 1904 dal Governo nazionale e dal Ministero dell'Istruzione pubblica, non è del pari naturale che essi non fossero ben noti ai privati direttamente interessati, ossia agli attuali proprietari del palazzo. I quali, conoscendo appieno la condizione speciale che in caso di alienazione era stata solennemente riservata e convenuta a favore esclusivo dello Stato nell'atto Sovrano rilasciato al loro autore Francesco II, avevano obbligo di trattare, innanzi tutto, la vendita

con il governo italiano, richiamandosi nettamente ai precedenti atti pontifici e di assodarne in rapporto ai medesimi le definitive intenzioni del governo stesso, di fronte allo speciale caso, anzichè trattare e convenire con altri la vendita, per poi rivolgersi, a cose maturate, al Ministero dell'Istruzione pubblica con una semplice, reticente denunzia di *concordata vendita* con altri, agli effetti della prelazione contemplata dalla detta legge 12 giugno 1902 pei monumenti ed oggetti d'arte qualsiansi.

Qual valore quindi debbasi attribuire alle lettere Ministeriali dell'Istruzione pubblica in risposta alla denuncia stessa, non v'è chi nol veda. La dichiarazione del ministro Orlando in conferma dell'acquiescenza tenuta al riguardo dal suo ministero, era, come dissi, naturale conseguenza del silenzio serbato dai denunzianti, proprietari del palazzo, circa i rapporti interceduti tra il cessato governo ed il loro autore, epperò si sfata di per sè come di niuna efficacia di fronte ad un fatto nuovo, al vero e reale stato di cose rilevato dagli atti sovrani dipoi conosciuti.

Se non che l'esercizio del diritto stesso derivante, come abbiam visto, da un decreto del

supremo imperante, avente virtù di legge, esula in definitivo dalla competenza delle autorità amministrative e molto meno di quella del Ministero dell' Istruzione pubblica.

Il Ministro delle finanze, per quanto doveva riguardargli a tutela di un diritto Demaniale dello Stato, ha bene oprato, intimando nel giugno 1909 l'enunciata formale diffida di vendita, ma questa sola non può bastare.

Data l'attuale costituzione politica dello Stato italiano, ed in ossequio anche alla legge sull' amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale, ogni relativo provvedimento su tale alto riguardo che implica in particolar modo il Demanio artistico esorbita dal potere esecutivo ed è devoluto unicamente alla Sovranità costituzionale del Parlamento e del Re che è subentrata alla Sovranità assoluta del Pontefice.

Spetta quindi al Potere legislativo o definirne l'acquisto, stanziando i crediti occorrenti, ovvero rinunciare al diritto esclusivo ed agli impegni derivati allo Stato italiano per virtù della legge pontificia, lasciando libera la vendita del palazzo.

Eccovi rapidamente delineata, onorandi Colleghi, l'odierna condizione giuridica del palazzo Farnese, la quale appare, nella sua obbiettiva evidenza, ben altro che vulnerata e tardiva, come si è affermato in contrario, ma bensì viva, fidente del suo buon diritto, palpitante della sua massima attualità.

E qui, sul finire, mi consenta l'Accademia, nella sua benevola condiscendenza, ch'io aggiunga alcune personali mie considerazioni in ordine ad osservazioni che da taluni si son fatte e si fanno.

Si è detto che il palazzo, come immobile e monumento d'architettura, rimane in Roma sempre in vista del pubblico e non è emigrabile all'estero.

Si è aggiunto che cura del governo italiano deve essere, al nostro tempo, di tutelare il patrimonio artistico di cose mobili che possono espatriarsi, anzichè pensare ad acquistare immobili.

Si è osservato anche che il palazzo, sontuosamente costruito per esibizione e per rappresentanza, difficilmente si presterebbe ad alcuna destinazione utile da parte dello Stato.

Il palazzo, a mio avviso, è un'insigne monumento, in considerazione, non soltanto della mirabile sua architettonica esteriorità, ma anche per la sua architettura e disposizione interna e per quel complesso insieme di magistrali opere di valentissimi artisti che si ammirano nell'interno.

Però, se incontestabile indubbiamente ne sarebbe la cura e la conservazione da parte del Governo di una grande Nazione, avente vivo e sacro il culto dell'arte, quale è la Francia, non sarebbe similmente assicurato e reso possibile e pratico l'accesso ai visitatori ed ai curiosi di ammirare i capolavori contenuti in quelle splendide sale e gallerie se invece di venirne in possesso il Demanio italiano, divenisse definitiva sede di ambasciata di una estera potenza.

Qualunque liberale rinuncia di extra-territorialità, qualunque cortese, ospitale convenzione rimarrebbe in fatto di difficile e pratico esito, non essendo concepibile, nè attuabile in perpetuo una servitù di tal genere, neppure fra privati.

Che poi il governo italiano abbia a preferenza a curare il patrimonio storico-artistico,

mobile, facilmente asportabile all'estero, non v'ha dubbio sia lodevole e doveroso intento. Ma ciò non esclude che lo Stato, di fronte ad un monumento d'arte in vendita, unico del genere, per cui havvi un *preesistente legame storico-giuridico* che lo avvince, non debba interessarsene, molto più che trattasi, non di un acquisto di oggetto improduttivo, quale ad es.: un marmo scolpito, un'antica tela o tavola dipinta da collocarsi nei musei e nelle pinacoteche, all'eventuale vista dei visitatori, ma bensì di un immobile, quale è un palazzo largamente rimunerativo sotto ogni riguardo. Nè d'altronde i crediti occorrenti appaiono eccessivi e così ingenti in rapporto all'entità del monumento, da non poterne consentire al governo l' acquisto.

Fra le molte esigenze e bisogni di sistemare le nostre ricche collezioni d'arte ed il notevole difetto di stabili demaniali in Roma non è poi certamente da preoccuparsi della migliore destinazione a cui nel pubblico interesse potrebbe il palazzo essere riservato.

Nè d'altronde è detto che il demanio dello Stato nella Capitale debba limitarsi a possedere soltanto antichi fabbricati monastici ri-

dotti ad uso di Uffici, a costruirne dei nuovi sul tipo conventuale per uso di dicasteri, a fare casermoni, ad erigere padiglioni per ospedali civili e militari e per altre particolari occorrenze e non possa fare una nobile eccezione per il palazzo Farnese.

Non so poi intimamente persuadermi come non abbia nella nobile amica Nazione francese a sorridere il concepimento di far sorgere sull'ameno colle Pincio, inondato e radioso di sole, con la splendida vista del panorama della città, d'appresso all'illustre sua Accademia di belle arti, alla stupenda Villa Medici, al nobile istituto femminile educativo della Trinità de' Monti un palazzo arricchito di tutto il conforto moderno e proprio per ambasciata, a cui fosse annesso il suo insigne e celebrato istituto storico de l'*Ecole des chartes*. Si completerebbe così in quella tranquilla, appartata e signorile dimora una armoniosa sede, direi quasi un santuario, della diplomazia, dell'arte, della scienza storica e della civiltà, degna di quella grande Nazione, da rivaleggiare e superare quella dell'Ambasciata di Germania sul colle Capitolino.

I ricordi storici e artistici del palazzo Far-

nese hanno, senza dubbio, una non lieve attrattiva, ma sembrerebbe che questa non avesse a prevalere, data l'ubicazione del palazzo stesso, situato in uno dei modesti quartieri della Città bassa, destinato a mercati degli erbaggi, delle ferrarecce e delle anticaglie, in prossimità del Campo di Fiori, soggetto sovente a popolari, non sempre calme riunioni.

Comunque, nella piena fiducia che fra i due governi sia possibile una concorde intelligenza pratica al caso, sia dato a noi, in questa tradizionale sede, luminoso faro dell'arte, esprimere l'augurio che l'alta finalità di Pio IX, Sovrano di un piccolo Stato, intesa con lodevole miraggio, abbia a compiersi, e che il singolare monumento, decoro di questa Roma, ora capitale d'Italia, venga ad arricchire il patrimonio nazionale.